

1) NELLA SEPARAZIONE DELLA FAMIGLIA DI FATTO, DA CHE ANNO LA CORTE COSTITUZIONALE HA ESCLUSO CHE L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO SIA CONDIZIONATO DAL VINCOLO MATRIMONIALE?

A	DALL'ANNO 1980 CON LA SENTENZA N. 5.
B	DAL 1998 CON LA SENTENZA N. 166.
C	DAL 1999 CON LA SENTENZA N. 500.

2) CON QUALE MOTIVAZIONE LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO OPPORTUNO MANTENERE LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA TRIBUNALE PER I MINORENNI E TRIBUNALE ORDINARIO RIGUARDO AI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI NATURALI?

A	IN QUANTO LA CORTE COSTITUZIONALE HA RITENUTO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI GIUDICE NATURALE PER LE QUESTIONI RELATIVE AI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
B	SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE PREVEDERE UN GIUDICE UNICO IN MATERIA RAPPRESENTEREBBE UNA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
C	IN QUANTO LA CORTE COSTITUZIONALE HA RAVVISATO NELLA DUPLICITÀ DI REGIME L'ESPRESSIONE DI UNA SCELTA DI POLITICA DEL DIRITTO RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA;

3) MIS

A INDICARE IL REFERENTE NORMATIVO DELLA POTESTÀ E DELL'AFFIDAMENTO NELLA FILIAZIONE NATURALE?

A	IL REFERENTE NORMATIVO DELLA POTESTÀ E DELL'AFFIDAMENTO NELLA FILIAZIONE NATURALE È L'ART. 317 BIS DEL CODICE CIVILE
B	IL REFERENTE NORMATIVO VA INDIVIDUATO NELL'ART. 333 DEL CODICE CIVILE
C	IL REFERENTE NORMATIVO NON PUÒ CHE ESSERE INDIVIDUATO NELL'ART. 316 DEL CODICE CIVILE;

4) LA GIURISPRUDENZA È UNANIME NEL RITENERE CONFORME ALLA COSTITUZIONE LA LEGGE N. 54 DEL 2006?

A	SI, VI È LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO A RITENERE LEGITTIMA COSTITUZIONALMENTE LA LEGGE N. 54 DEL 2006.
B	NO, VI SONO PRONUNCE CHE HANNO INDIVIDUATO NELLE NOVITÀ NORMATIVE ALCUNE INCONGRUENZE DI NATURA PROCESSUALE E LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE .
C	NO, ALCUNE PRONUNCE DI MERITO HANNO RITENUTO LE NORME DI CUI ALLA NOVELLA DEL 2006 VIOLATIVE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST..

5) NELLA SEPARAZIONE DELLA FAMIGLIA DI FATTO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI È SEMPRE COMPETENTE NELLE QUESTIONI RELATIVE AI FIGLI NATURALI CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA CASA FAMILIARE?

A	DUE IMPORTANTI PRONUNCE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NEL 2008 HANNO SANCITO LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO QUALORA LA CONTROVERSIA RIGUARDI ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI.
B	PER LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE È OPPORTUNO ASSICURARE IN OGNI CASO LA CONCENTRAZIONE DELLE TUTELE.
C	LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO RIPETUTAMENTE CHE LA COMPETENZA VA CORRETTAMENTE INDIVIDUATA CASO PER CASO, TENENDO CONTO DEL PREMINENTE INTERESSE DEI MINORI